



SCUOLE OUTDOOR IN RETE

STATUTO

Premessa

- *Visto il comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali;*
- *Tenuto conto che l'accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;*
- *Considerato che il collegamento in Rete tra le Scuole autonome pubbliche, statali e non statali, è finalizzato alla realizzazione di un sistema formativo integrato, al potenziamento del servizio scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse;*

I Legali Rappresentanti delle Scuole, di cui in allegato, convengono con il presente Statuto di istituire una rete di scuole

Art. 1

Viene costituita una Rete di scuole a carattere regionale, nazionale e internazionale denominata “**SCUOLE OUTDOOR IN RETE**” con la finalità di promuovere la realizzazione di progetti di carattere pedagogico e culturale in cui il movimento e l'esperienza in ambiente naturale siano parte attiva di una azione educativa integrata, per la formazione di futuri “cittadini del mondo” rispettosi dei valori umani, civili e ambientali.

La Rete ha la denominazione di “Scuole outdoor in rete” il cui logo è rappresentato dalla quadriga dei cavalli di S. Marco.

Art. 2

La sede della Rete è presso l'Istituto o la scuola designata dall'Assemblea generale dei membri.

L' Istituto capofila si assume il coordinamento delle attività di gestione delle attività e dei progetti della Rete.

L'assemblea individua e designa una scuola della Rete - anche diversa dall'Istituto capofila - che si assume le responsabilità amministrative, contabili e logistiche.

Ogni due anni l'Assemblea Generale dei membri della Rete è chiamata a confermare o meno l' Istituto capofila e/o l'eventuale altro Istituto che assume le responsabilità amministrative, contabili e logistiche.

Art. 3

Possono far parte della Rete tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie che ne facciano esplicita richiesta.

Nell'ambito di specifici progetti, possono aderire alla Rete anche istituzioni scolastiche dell'Unione Europea.

Possono aderire tramite un'intesa anche enti o associazioni, pubblici o privati, che si occupano istituzionalmente o per propri scopi statutari o deontologici di attività formative realizzate in ambiente naturale e che intendono condividere le finalità di cui all'art. 4.

La richiesta di adesione viene approvata dal Consiglio Direttivo della Rete.

L'adesione si intende di durata annuale con rinnovo tacito, salvo delibera contraria degli organi preposti, da presentare entro il 31 ottobre all'istituto capofila.

La qualità di membro della Rete si perde per morosità o per comportamenti in contrasto con le finalità di cui all'art. 4 e verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

La Rete come finalità principale incentiva lo studio e la promozione di attività (motorie) in ambiente naturale (outdoor) inseribili in precisi progetti educativi e metodologico-didattici di carattere inter, multi e pluridisciplinare, nei quali l'apprendimento è inteso come un valore da sviluppare lungo il corso della vita (long life learning) e perché diventino elementi significanti dell'offerta formativa.

Per il raggiungimento di tale finalità, la Rete intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Costituisce un forum di cooperazione e di riflessione congiunta per individuare e promuovere metodologie innovative e “buone pratiche” per una attività educativa e culturale in ambiente naturale, anche in funzione dell'orientamento in uscita degli studenti.
- Promuove momenti di incontro ludico-motorio, sportivo e culturale tra scuole e istituti diversi, a livello regionale, nazionale, dell'Unione Europea e di altri Stati con cadenza annuale.
- Progetta e organizza percorsi di aggiornamento e formazione per docenti ed operatori scolastici in collaborazione anche con Enti e strutture esterne (MIUR,

Ufficio Scolastico Regionale, Uffici Scolastici Provinciali, Federazioni sportive, Università, associazioni culturali, Federparchi, EE. LL., etc.).

- Promuove forme particolari di turismo scolastico attivo e sostenibile, che utilizzino una metodologia outdoor all'interno di un diverso modo di concepire il viaggio d'istruzione quale "plus valore" per l'individuo e per il gruppo classe.

Art. 5

Gli organi della Rete sono il Presidente, l'Assemblea Generale dei membri, il Consiglio Direttivo e il Coordinatore.

Il Presidente della Rete è il Dirigente Scolastico pro tempore dell'istituto capofila ed è rappresentante legale presso le amministrazioni pubbliche e private.

Art. 6

Ogni membro della Rete, nella persona del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, partecipa all'Assemblea Generale con diritto di voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente della Rete su iniziativa propria, sentito il Coordinatore, o del Consiglio Direttivo, almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta, inviata, di norma, quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta con domanda firmata inviata al Presidente, da almeno 1/3 dei suoi membri.

L'Assemblea:

- delibera il bilancio preventivo e consuntivo della Rete;
- nomina il Coordinatore;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera gli indirizzi e le direttive generali della Rete;
- approva le linee generali del piano annuale delle attività e dei progetti;
- verifica i progetti o le attività realizzati;
- ratifica la quota associativa ed approva il Regolamento della Rete;
- designa l'istituto capofila;
- delibera le modifiche allo Statuto alla presenza di almeno i 2/3 dei membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- adotta ogni altra determinazione su quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo che amministra la Rete è formato da un minimo di 7 a un massimo di 9 membri che restano in carica per la durata stabilita dall'Assemblea Generale.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente della Rete, il Coordinatore della Rete e il rappresentante dell'eventuale altro Istituto che assume le responsabilità amministrative, contabili e logistiche.

I membri elettivi del Consiglio sono individuati dall'Assemblea Generale tenuto conto della collocazione geografica delle scuole a cui fanno capo i designati.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente, sentito il Coordinatore, lo ritenga necessario o che ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 1/3 dei membri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio stesso e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Rete e, in caso di assenza, dal Coordinatore. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale dal segretario, che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente della seduta.

Il Consiglio Direttivo:

- prepara il piano annuale delle attività e dei progetti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- cura la progettazione esecutiva, l'organizzazione delle attività e dei progetti previsti nel piano annuale, individuando, se necessario, dei gruppi di lavoro all'uopo costituiti;
- verifica lo svolgimento delle attività secondo il piano annuale e cura il monitoraggio delle attività;
- fissa la quota annuale di partecipazione alla Rete e cura la gestione amministrativa-contabile delle attività programmate;
- accoglie le richieste di adesione da parte di nuove scuole;
- elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento della Rete;
- nomina i gruppi di lavoro della Rete che sono una emanazione del Consiglio Direttivo e vengono costituiti in funzione delle attività da realizzare previste nel piano annuale. Essi sono composti da personale appartenente alle scuole e agli istituti aderenti, ivi compresi i rappresentanti degli ex-allievi e/o i volontari o personale esperto che collabora con la rete.

Art. 8

Il Coordinatore della Rete

- rappresenta il riferimento didattico e progettuale della rete;
- cura i rapporti tra la Rete e gli altri soggetti istituzionali sul territorio;
- presiede in assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo;
- con il Presidente prepara i lavori del Consiglio Direttivo;
- cura la diffusione delle informazioni tra soggetti facenti parte della Rete.

Art. 9

I membri della rete sono tenuti al versamento di una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo, da versare all'Istituto capofila entro il mese di dicembre, per l'adesione all'anno seguente.

L'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo possono dar corso ad attività e progetti solo se prevedono la relativa copertura finanziaria.

L'Istituto capofila si doterà di struttura amministrativo-contabile, finanziata con i fondi della Rete.

Art. 10

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio entro tre mesi, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo.

La gestione contabile della Rete è sottoposta alla normativa vigente in funzione della forma giuridica dell'Istituto capofila.

Art. 11

L'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, può individuare fino a tre revisori che potranno accertare la regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori di proprietà della rete e redigere una relazione annuale.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, la Rete potrà compiere tutti gli atti e contratti, ricevere contributi da Enti pubblici e da privati, accogliere lasciti, donazioni ed effettuare operazioni commerciali e quant'altro esplicitamente previsto dai commi 6,7,8,9,10 dell'art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275.

Art. 12

Il patrimonio della Rete è composto dalle quote che ogni membro versa annualmente e dai beni avuti in carico dalla precedente gestione o acquistati per realizzare i vari progetti. Detti beni sono a disposizione dei soci membri per svolgere le attività programmate e la loro preparazione.

Art. 13

Le scuole che aderiscono alla Rete si impegnano a:

- Sottoscrivere il Protocollo d'Intesa;
- Individuare un docente referente al quale gli organi della Rete faranno riferimento;
- Partecipare ad almeno due iniziative organizzate dalla Rete (compresa l'iniziativa promozionale annuale);
- Partecipare all'Assemblea Generale;
- Contribuire alle spese con la quota convenuta.

Art. 14

Qualora, per la realizzazione dei progetti approvati, vi sia necessità di scambio temporaneo di personale fra le Istituzioni Scolastiche che partecipano alla Rete, tale

scambio è possibile nello spazio temporale limitato alla realizzazione del progetto, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva e alle seguenti condizioni:

- a) libero consenso degli interessati;
- b) appartenenza ad uno stato giuridico omogeneo;
- c) rinuncia al trasferimento per la durata del proprio impegno nel progetto.

Art. 15

La richiesta di adesione alla Rete va presentata al Presidente della Rete, previa delibera del Consiglio di Istituto.

L'adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell'accordo e l'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo.

Le Istituzioni aderenti hanno facoltà di recesso dalla Rete.

Il recesso dalla Rete di un membro è esercitato tramite dichiarazione del legale rappresentante da inviare entro il 31 ottobre al Presidente della Rete, previa delibera del Consiglio di Istituto, senza alcun diritto di richiesta della quota versata.

Se il recesso viene esercitato allorché le attività progettate e deliberate sono ancora in atto, esso è efficace solo al completamento delle attività in corso.

Art. 16

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione del presente Statuto, se non risolte amichevolmente, sono deferite ad un Collegio arbitrale costituito da tre probiviri nominati dall'Assemblea Generale. Essi giudicano "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

Art. 17

Lo scioglimento della Rete è deliberato da almeno l'80% dei voti dell'Assemblea Generale la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Il presente statuto entra in vigore soltanto dopo la firma di tutte le istituzioni scolastiche aderenti.

Art. 18

Lo Statuto è depositato in copia originale presso le Segreterie delle Scuole della Rete e pubblicato in copia ai rispettivi Albi.